



COMUNE DI **San Nicola Arcella**
Provincia di Cosenza

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 30-04-2026

OGGETTO:	Ordinanza contingibile e urgente, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per il percorso che porta alla spiaggia dell'Arcomagno.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 6 del 11-02-2026 ai sensi dell'art. 54 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio frane e caduta massi insistente sul percorso di accesso all'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella, secondo quanto indicato nella relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale, limitando tali interventi esclusivamente alle opere di protezione indispensabili per la messa in sicurezza del versante, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'impatto ambientale;

VISTA la relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, redatta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, che in particolare attesta che risultano completati:

- interventi di pulitura delle pareti rocciose mediante eliminazione della vegetazione infestante;
- operazioni di disaggio e rimozione dei massi instabili, anche mediante tecniche specialistiche;
- attività di frantumazione e movimentazione dei materiali;
- interventi di sistemazione e ripristino del sentiero turistico, comprensivi di lavorazioni di scavo, rinterro e regolarizzazione del tracciato;

CONSIDERATO che sono state eseguite le lavorazioni che garantiscono maggiori condizioni di sicurezza per percorrere il sentiero che porta alla spiaggia dell'Arcomagno, così come deciso con l'ordinanza sindacale n. 6 del 11-02-2026, emessa per consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio frane e caduta massi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'art.50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art.54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008;

DISPONE La revoca dell'ordinanza n. 6 del 11-02-2026

ORDINA

1. A far data dal 15.06.2026 e fino al 15.09.2026 il servizio di controllo, vigilanza e pulizia del percorso e del sito dovrà essere assicurato tutti i giorni, mentre negli altri mesi, a decorrere dal 01.05.2026 sarà l'Associazione Pro-Loco San Nicola Arcella a comunicare le date di effettuazione del servizio e l'organizzazione di eventuali visite su prenotazione.
2. Si potrà accedere alla spiaggia ed alla grotta dell'Arcomagno dalle ore 08,00 alle ore 20,00 solo ed esclusivamente in presenza del personale addetto al controllo ed alla vigilanza dei percorsi che consentono il raggiungimento del sito.
3. E' assolutamente vietato il passaggio in mare sotto l'arco per ragioni di sicurezza e tale divieto riguarda imbarcazioni, pattini e bagnanti.
4. E' assolutamente vietato spingersi sotto la grotta dell'Arcomagno, per pericolo caduta massi.
5. È assolutamente vietato portare con sé sdraio, ombrelloni, asciugamani ed altri oggetti ingombranti, nonché il consumo sulla spiaggia, di alimenti di qualsiasi genere. La sosta sulla spiaggia dell'Arcomagno non potrà superare i 30 minuti circa.
6. E' assolutamente vietato il consumo di sigarette durante la sosta presso la spiaggia dell'Arcomagno, così come stabilito con Ordinanza Sindacale n. 618 del 04.08.2022.
7. Per l'accesso alla spiaggia dell'Arcomagno il costo del biglietto d'ingresso è fissato in € 4,00, con riduzione ad € 2,00 per minori, sino al compimento del 12° anno di età, che dovranno essere accompagnati da persone adulte. I due punti vendita saranno posti sul lato Sud e sul lato Nord del litorale di San Nicola Arcella.
- 8. Per i soli residenti che accompagnano visitatori non residenti, l'ingresso è gratuito; è obbligatorio l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, che va esibito in caso di controllo durante la visita.**
9. Potranno essere applicate agevolazioni sul costo dei biglietti in presenza di particolari intese fra la Pro-Loco e gli operatori che gestiscono barche adibite al trasporto di visitatori, gestori di lidi e di strutture turistiche e alberghiere.
10. I due sentieri, lato Sud e lato Nord, devono essere dotati di appositi cartelli informativi in riferimento al rischio di possibili distacchi rocciosi ed agli aspetti escursionistici e didattici, per la compresenza di un punto panoramico da quale si osserva anche l'isola di Dino, di vegetazione autoctona ascrivibile alla macchia mediterranea, oltre che per le specifiche caratteristiche del geo sito.
11. Occorre, prima delle visite, effettuare quotidianamente una ricognizione lungo i percorsi per verificarne la percorribilità e la presenza delle staccionate nei punti di maggiore difficoltà.
12. Le misure di sicurezza non sono intese a eliminare tutti i possibili rischi, quanto piuttosto a circoscriverli a un livello accettabile e adatto alla categoria dei sentieri, lasciando quelli residui alla responsabilità individuale degli escursionisti.
13. Sui cartelli informativi occorrerà fare riferimento al principio di auto-responsabilità, da sempre un principio fondamentale in ambito escursionistico, per cui spetta essenzialmente agli utenti essere consapevoli dei rischi e prendere le dovute precauzioni al fine di evitare incidenti. La sicurezza dei minori è in primo luogo responsabilità dell'accompagnatore (genitore, insegnante, capogruppo ecc...), che dovrà sorvegliarli, tenendo conto sia della loro età, sia delle caratteristiche dei sentieri.
14. Per ragioni di sicurezza sulla spiaggia lato Grotta di Enea, dovrà essere apposta segnaletica di avviso di pericolo per caduta massi, sconsigliandone la permanenza.
15. In giorni ed orari prestabiliti la Pro-loco garantirà, in base alle richieste ricevute con attestazione ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445/2000, la visita via mare alla spiaggia

dell'Arcomagno delle persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Dovrà pertanto in quelle date sospendere momentaneamente le visite all'Arcomagno lungo i sentieri, per consentire, in condizioni di maggiore sicurezza, le loro visite. Le persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, assieme al proprio accompagnatore, se necessario, dovranno utilizzare un'imbarcazione che sia idonea a garantire il loro trasporto, comunicando, nei giorni precedenti la visita, tutte le informazioni necessarie, assieme all'attestazione di cui sopra, all'ufficio Protocollo del Comune di San Nicola Arcella, per consentire alla Pro-loco di valutarne la fattibilità. In tali circostanze la Pro-loco potrà praticare prezzi scontati da rendere pubblici sia per il ticket, che per il trasporto, in accordo con la società che dovrà effettuarlo.

16. In caso di violazione dell'ordinanza sindacale sono previste le sanzioni amministrative stabilite dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Calabria entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune,
- all'Ufficio di Polizia locale,
- alla Stazione dei Carabinieri di Scalea,
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali,
- alla Guardia Costiera Ufficio Circondariale di Maratea,
- all' Ufficio Marittimo di Scalea,
- alla Guardia di Finanza di Scalea;

La trasmissione per conoscenza, al Prefetto di Cosenza, al Presidente della Regione Calabria ed al Presidente della Provincia di Cosenza,

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale online per 120 giorni consecutivi e la sua più ampia diffusione e divulgazione.

Prot. N. 3489 del 30.04.2026

IL SINDACO
F.to Arch. Eugenio Madeo

